

Firmato digitalmente da:

ASSOCIAZIONE DELLA TERZA ETÀ
CENTRO SOCIALE ALDO GAMMAITONI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

P.za Federico II° snc 06023 GUALDO TADINO (PG)
C.F. 92007590547



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il 15 di dicembre 2022 alle ore 15,00, presso la sede legale in Gualdo Tadino Piazza Federico II° di Svevia, convocata con regolari convocazioni, si è riunita in l'assemblea straordinaria dei soci della "Associazione della Terza Età Centro Sociale 'Aldo Gammaitoni' per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Cambio denominazione sociale;*
- 2) *Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore".*
- 3) *Varie ed eventuali.*

Il Presidente Eugenio Cappellini, chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio Ines Matarazzi
Sono presenti n. 13 soci e vengono consegnate n. 26 deleghe su un totale di 70 soci regolarmente iscritti.
Nello specifico sono presenti gli associati

Cappellini Eugenio , Biagiotti Franca, Lacchi Adua, Sannipoli Elena, Masciangioli Piera, Mengoni Franco, Matarazzi Ines, Lacchi Bruna, Cosimetti Adriana, Mariucci Fiorello, Addamiano Francesco, Notari Francesco, Bazzucchi Pietro;

Hanno presentato Delega per essere regolarmente rappresentati i soci: Guerri Giampiero, Cosimetti Liliana, Gori Lina, Di Martino Domenico, Mammoli Giovanni, Ragni Dina, Bianconi Mario, Hulubish Halina, Ficarelli Regina, Fiorucci Elena, Mancini Vittorio, Russo Antonietta, Rulli Bernardo, Rampini Aleandro, Russo Ida, Helisabetta Foremska, Passeri Fulvio, Buratti Lucia, Corazzi Rosa, Betti Sorbelli Francesco, Barbuscia Ando' Maria, Masci Antonio, Fioratti Maria Cristina, Ciaberna Francesca, Guanciarossa Liliana.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare, e ne spiega la modalità, la denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

ASSOCIAZIONE DELLA TERZA ETA'
CENTRO SOCIALE ALDO GAMMAITONI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

P.za Federico II° snc 06023 GUALDO TADINO (PG)
C.F. 92007590547

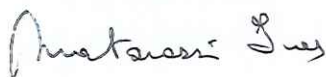
L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione sulle innovazioni del RUNTS illustrate dal Presidente, approva all'unanimità la seguente nuova denominazione per l'associazione che assumerà definitivamente l'acronimo ETS alla avvenuta registrazione al RUNTS:

ASSOCIAZIONE DELLA TERZA ETA' ETS

Sul secondo punto all'ODG,
il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).
L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo proposto dal Presidente e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).
Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa a partire dalla registrazione al RUNTS.
Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di inviare lo Statuto al RUNTS.
Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

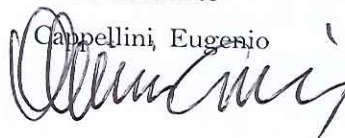
Il Segretario

Matarazzi D.sa Ines



Il Presidente

Cappellini, Eugenio



ASSOCIAZIONE DELLA TERZA ETA'

P.Za FEDERICO II° 06023 GULADO TADINO PG
C.F. 92007590547

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente *denominazione*:
" ASSOCIAZIONE DELLA TERZA ETA' APS", C. F. 92007590547 da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Gualdo Tadino, in *P.za Federico II°*, con *durata illimitata*.
Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
Opera prevalentemente sul territorio italiano.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati come descritto alle lettere a), e), f), i), k), o), p), s), t), u), v), w), y)* dell'art. 5, comma 1 del *Codice del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117)* e nello specifico intende :

- Promuovere iniziative ed eliminare situazioni di isolamento e di emarginazione degli anziani, favorendo lo sviluppo della solidarietà e delle relazioni tra gente di diverse generazioni;
- Promuovere ed organizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative, convegni, escursioni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive e di solidarietà, attività di turismo sociale, feste e incontri sociali con somministrazione di cibi e bevande che servano a migliorare le condizioni di persone anziane;
- Operare nel settore della solidarietà sociale e sanitaria a mezzo volontariato nei confronti di persone svantaggiate per aiuti umanitari;
- Promuovere l'istruzione sociale;
- Favorire il protagonismo dell'anziano come portatore di valori culturali legati alle tradizioni del territorio;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del *Codice del Terzo settore*, le *attività diverse* da quelle di *interesse generale, secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito *Decreto Ministeriale*. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione non ' mai ripartibile fra i soci.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta o verbale* indicando :

- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato non ha carattere permanente ma è legato alla tessera associativa che contiene, nel suo importo anche la parte assicurativa e può venire meno nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La quota della tessera associativa, quanto all'importo e al periodo di validità, è fissata dall'organo di amministrazione della Associazione.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi ;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate come ad es. l'indennità chilometrica a tariffa Aci;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni anche se assenti alle assemblee;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea ma non oltre i due mesi dalla sua scadenza .

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, esclusione o mancato rinnovo della tessera*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'*Organo di controllo (se nominato)*;
- *Revisore legale (se nominato)*;

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto ed ha diritto di partecipazione se anziano di almeno tre mesi di tessera*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche mediante affissione alla bacheca ufficiale dell'Associazione di un avviso contenente i crismi del comma precedente ma con affissione dell'avviso almeno 30 giorni prima della data della assemblea unito ad avviso audiomicrofonato nelle manifestazioni cadenti nei 30 giorni precedenti la data dell'assemblea o da idonea pubblicità come Posta elettronica o fax.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

E' ammessa anche la partecipazione in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, come videoconferenza o teleconferenza, a condizione che la presidenza dell'assemblea possa accertare la legittimità e legittimazione degli intervenuti.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

E' ammessa anche la partecipazione in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, come videoconferenza o teleconferenza, a condizione che la presidenza del Consiglio possa accertare la legittimità e legittimazione degli intervenuti

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi ovvero possiede tutti i poteri dell'ordinaria e straordinaria amministrazione quando questi non siano specificatamente attribuiti alla assemblea degli associati.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- curare, magari secondo un calendario concordato, lo stato di bontà della sede e dei suoi impianti per il corretto espletamento degli impegni istituzionali e di eventi durante quali si svolgano incontri, di enti o associazioni, scuole, sindacati, partiti politici, associazioni sportive, ai quali viene concesso l'uso dell'immobile e gli impianti della associazione.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 11, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Valgono in ogni caso anche i voti di coloro che siano collegati con strumenti di comunicazione a distanza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Organo di gestione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo organo di gestione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può avvalersi della figura di un Segretario, anche esterno all'Associazione, il quale coadiuva il Presidente nella amministrazione della Associazione. Cura la tenuta dei libri sociali, degli aderenti alla Associazione e alla stesura dei verbali.

Il Presidente, se non provvede personalmente, nomina un tesoriere che cura la cassa della Associazione e ne tiene contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il Bilancio consuntivo e se necessario quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile e sulla gestione.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di dimissioni del presidente spetta al Vicepresidente convocare entro un limite massimo di 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organi di Controllo.

L'Organo di controllo (anche *monocratico*), è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito dal complesso di tutti i beni comunque appartenenti alla Associazione e presenti nelle scritture contabili della Associazione stessa.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli avanzi di gestione a favore di attività statuarimente previste o comunque riportare a nuovo anno nelle scritture contabili.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 18

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Nuovo Statuto

Approvato dalla Assemblea Straordinaria dei soci della Associazione della Terza Età di Gualdo Tadino il 15 Dicembre 2022



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Gualdo Tadino
Registrato il **21 DIC 2022**
al n. **772** Serie **3**
Euro €

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Bontade (*)
(*) Firma su cartolina dell'Ufficio Provinciale (Adolfo BRAY)